



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

# CITTADINANZE NELLA STORIA DELLO STATO CONTEMPORANEO

a cura di

**Marcella Aglietti, Carmelo Calabrò**

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

**FRANCOANGELI**

Il volume è stato pubblicato con il contributo del progetto di ricerca di Ateneo dell'Università di Pisa intitolato "Cittadini e cittadinanze nella costruzione dello Stato contemporaneo: esperienze a confronto" (PRA2015\_0013), coordinato da Marcella Aglietti.

## Indice

Prefazione	pag.	7
<b>I – Cittadini, stranieri e diritto</b>		
La cittadinanza dell'appartenenza. La naturalizzazione degli stranieri nella Spagna liberale, di <i>Marcella Aglietti</i>	»	15
Nazione e cittadinanza. Pasquale Stanislao Mancini e i diritti civili degli stranieri, di <i>Alessandro Polsi</i>	»	33
Pedagogie della nuova cittadinanza. L'avvio dell'esperienza accademica e parlamentare di Augusto Pierantoni (1865-1883), di <i>Alessandro Breccia</i>	»	47
Legge del ritorno e cittadinanza in Israele. Il delicato rapporto tra ebraicità e democrazia dopo la fine della stagione di Oslo (2000-16), di <i>Arturo Marzano</i>	»	62
<b>II – L'idea di cittadinanza nella storia del pensiero contemporaneo</b>		
Là «où l'égalité respire»: Pétion de Villeneuve all'Assemblea Nazionale Costituente, 11 agosto 1791, di <i>Cristina Cassina</i>	»	79
Questioni di cittadinanza in un "meticcio politico": Tom Paine (1737-1809), di <i>Thomas Casadei</i>	»	94

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia* (CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

*L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito*  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Stampa: Geca Industrie Grafiche, Via Monferrato 54, 20098 San Giuliano Milanese

L'idea di cittadinanza nel pensiero politico dei moderati italiani, 1815-1861, di <i>Mauro Lenzi</i>	pag. 109
La cittadinanza in Inghilterra da <i>The English Constitution al Welfare State</i> , di <i>Carmelo Calabrò</i>	» 121
<b>III – Cittadinanza cosmopolitica</b>	
Un polic(t)eman? Il liberalismo umanitario di Gaetano Meale (1888-1900), di <i>Emanuela Minuto</i>	» 137
Problemi e prospettive della cittadinanza oltre lo stato, di <i>Nico De Federicis</i>	» 151
La cittadinanza di genere nella distopia. I romanzi di George Orwell e Katharine Burdekin, di <i>Laura Muzzetto</i>	» 166
Limiti contemporanei alla cittadinanza: la questione del <i>digital divide</i> , di <i>Roberta Bracciale</i>	» 180
Autori e Autrici	» 197
Indice dei nomi	» 201

*Cittadinanze*. La scelta del plurale indica esplicitamente l'intenzione sottesa al volume che presentiamo: declinare un tema vasto e trasversale attraverso prospettive e metodi diversi, ma al contempo convergenti. Le vie percorse qui sono quelle della storia, con l'ambizione di seguire le forme della cittadinanza nella sfera pubblica e privata, nelle sedi istituzionali e nella società civile, tra soluzioni concettuali, normative ed epistemologiche.

Tema vasto, la cittadinanza, carico di molteplici implicazioni strettamente correlate: il rapporto del soggetto con l'ordine politico; il dualismo mobile tra appartenenza ed esclusione; il nesso tra la sfera dei diritti e doveri da una parte e il ruolo delle istituzioni e degli ordinamenti giuridici dall'altra; la dialettica tra evoluzione della forma Stato e rivendicazione di nuovi profili da integrare allo *status* di cittadino; lo scenario incerto, e per certi versi irenico, di una condizione che trascenda la dimensione statale. Tema trasversale, la cittadinanza. Indagato da storici, giuristi, filosofi e teorici della politica, con il microscopio che rileva le metamorfosi molecolari di assetti complessi e articolati, e il telescopio che consente di rintracciare tendenze di lunga gittata.

Senza velleitarie ambizioni di esaustività, i contributi che compongono le tre sezioni di questo lavoro collettaneo sono il frutto di una riflessione approfondita e stimolante che si è avvalsa di oltre un anno di lavoro congiunto, e di più occasioni di confronto.

All'origine vi è stato un progetto di ricerca, finanziato dall'Università di Pisa, pensato attorno ad alcuni nuclei argomentativi forti sul tema della cittadinanza che consentissero di avvalersi in modo dialogico dei metodi e delle fonti caratteristiche delle discipline storico-politiche, individuando casi



di studio inediti o poco noti<sup>1</sup>. Nei molteplici momenti di dibattito che sono seguiti, e soprattutto in occasione del workshop tenutosi a Pisa nel febbraio del 2016, il gruppo di studiosi iniziale si è arricchito di nuovi collaboratori e di ulteriori punti di vista, alcuni dei quali trovano spazio in questo primo tentativo di sistematizzazione. I saggi che qui si presentano sono, infatti, la rielaborazione e l'approfondimento di alcuni dei risultati emersi e che, oltre ad avvalersi di mirate ricerche d'archivio e di approfondimenti teorici, hanno potuto beneficiare anche del contributo critico e utilissimo di colleghi che ringraziamo per averci accompagnato in una o più delle varie fasi di confronto attraverso le quali è passato il progetto, e cioè Luca Mannori, Arnaldo Testi, Silvia Benussi e Maria Chiara Pievatolo<sup>2</sup>. Da questo patrimonio di analisi specifiche e di scambio scientifico, abbiamo selezionato quei contributi che crediamo meglio rispecchiassero la ricchezza dei diversi possibili modi di accostarsi alla macro-area della cittadinanza, condividendo la volontà di amalgamarli mediante fili tematici credibili.

Tre sezioni, dunque. La prima, *Cittadini, stranieri e diritto*, ruota intorno a una questione fondamentale: la natura costitutivamente duplice, inclusiva ed escludente, dell'istituto e del concetto di cittadinanza (due facce inseparabili della stessa medaglia). La storia ha costruito molte forme di distinzione tra cittadini e non cittadini, ma questa divisione ha anch'essa una sua storia, quella di una categoria che è venuta innalzandosi per tentativi e contributi successivi, tra contraddizioni e incertezze, acquisendo significati politici e legali che sono andati stratificandosi, spesso condivisi con lo sviluppo di una struttura statale. Ma se è ben nota l'importanza storica della nascita dello Stato moderno per l'affermazione della retorica dell'identità nazionale, ciò che invece non lo è altrettanto è come prese forma la distinzione giuridicamente rilevante che ha cominciato, da un certo momento in poi, a dividere i soggetti tra nazionali e non, tra stranieri e cittadini.

Attraverso una lunga e approfondita analisi che parte dalla Costituzione di Cadice del 1812 e giunge fino a inizio Novecento, nel suo *La cittadinanza dell'appartenenza. La naturalizzazione degli stranieri nella Spagna liberale*, Marcella Aglietti analizza il tema controverso della naturalizzazione

1. Si fa riferimento al progetto di ricerca di Ateneo 2015, finanziato dall'Università degli studi di Pisa, dal titolo "Cittadini e cittadinanza nella costruzione dello Stato contemporaneo: esperienze a confronto" (PRA-2015-0013) e coordinato da Marcella Aglietti.

2. Nell'ambito del progetto hanno preso forma anche altri contributi, che hanno trovato una diversa collocazione. Si veda, ad esempio, di M. C. Pievatolo, *Funzionari dell'umanità? Diritto d'autore e uso pubblico della ragione fra polis e cosmopolis*, in «Bollettino telematico di filosofia politica. Online Journal of Political Philosophy», ipertesto consultabile qui: <http://btfp.sp.unipi.it/dida/autori/>

come cartina di tornasole dell'ancoraggio saldo e durevole della cittadinanza a all'appartenenza nazionale. La legislazione in materia di naturalizzazione è la lente che aiuta a comprendere in che misura la storia dei diritti legati alla condizione di cittadino si sia sviluppata nel lungo Ottocento, e non solo, all'ombra sfuggente eppure imprescindibile della Nazione.

Il contributo di Arturo Marzano, *Legge del ritorno e cittadinanza in Israele. Il delicato rapporto tra ebraicità e democrazia dopo la fine della stagione di Oslo (2000-16)*, ci dà conferma controintuitiva della forza tutt'altro che declinante dell'idea di Nazione a fondamento della cittadinanza, in un contesto in cui il carattere presuntamente laico della democrazia risente dell'equazione tra *polis*, *ethos* e *religio*. Il saggio si interroga sul ruolo che la cittadinanza – e, dunque, le leggi che prevedono come questa venga attribuita – ha avuto (e tuttora ha) nella definizione di Israele come Stato ebraico e democratico. È un percorso storico non unidirezionale, attraverso le ragioni che furono alla base delle due leggi che tuttora regolamentano la cittadinanza in Israele, la Legge del ritorno del 1950 e la Legge di Nazionalità del 1952, con i loro successivi emendamenti, sino alle più recenti proposte di trasformazione con la cosiddetta Legge per la cittadinanza e l'ingresso in Israele, approvata temporaneamente nel 2003, ma da allora sempre prorogata.

Ed è proprio nelle proposte di due giuristi, Pasquale Stanislao Mancini e Augusto Pierantoni, figure strettamente collegate e oggetto rispettivamente degli interventi di Alessandro Polsi e Alessandro Breccia, che possiamo ritrovare il tentativo ottocentesco di fondare la regolazione giuridica dei rapporti internazionali e la convivenza pacifica e inclusiva tra i popoli a partire da uno Stato-nazione depurato del suo lato oscuramente aggressivo. Polsi ben mette in luce la genesi della teoria della nazionalità, avanzata da Mancini all'inizio degli anni Cinquanta del XIX secolo. Il principio ebbe una rapida fortuna fra i giuristi italiani e non solo, e servì a sviluppare un approccio liberale al riconoscimento dei diritti degli stranieri in Italia. Mancini, come anche Pierantoni, partecipò del clima effervescente degli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento, quando i migliori giuristi europei si convincono che nella elaborazione di un nuovo diritto internazionale, non più mero elenco dei trattati fra stati, sia possibile costruire una scienza in grado di fornire gli strumenti per risolvere, per via giuridica, i conflitti politici fra Stati. Qui nasce anche il Mancini iniziatore di un movimento pacifista in Italia. In ideale continuità, Pierantoni, allievo e collega di Mancini, aderì con convinzione a quella battaglia di civiltà e di «progresso» che stabiliva un nesso tra l'emancipazione nazionale, la conquista e l'ampliamento dei diritti di ciascun



cittadino, e l'edificazione di un apparato di regole, in campo privatistico e pubblicistico, che tutelassero i cittadini stranieri e consentissero una pacifica convivenza tra ordinamenti statuali.

*L'idea di cittadinanza nella storia del pensiero contemporaneo* è la seconda sezione del libro, dedicata a rintracciare aspetti cruciali delle diverse concezioni elaborate in tre scenari dello scacchiere europeo: Francia, Italia, Inghilterra; in aggiunta, la sezione contiene un profilo di Tom Paine – efficacemente tratteggiato da Thomas Casadei – e del suo contributo sul crimale di due Rivoluzioni (la francese e l'americana), utile a mettere in risalto la circolazione delle idee che daranno linfa alla moderna riflessione sulla cittadinanza.

In Là «où l'égalité respire»: *Pétion de Villeneuve all'Assemblée Nazionale Costituente, 11 agosto 1791*, Cristina Cassina mostra come un dibattito assembleare possa contenere *in nuce* gli elementi concettuali e politici decisivi per comprendere il rapporto durevole tra potere del denaro e cittadinanza. Nel fermento della Rivoluzione francese, l'autrice prende in esame la fase della riscrittura dell'articolo relativo alle condizioni di accesso alle assemblee elettorali di secondo grado, ora innalzate ben oltre il celebre «marco d'argento», e ricostruisce le opposte posizioni nel corso dei lavori. Anche se il dibattito non portò ad alcun esito, esso permette nondimeno di entrare nel vivo di concezioni, aspettative e atteggiamenti attraverso gli occhi di chi era ansioso di «chiudere la rivoluzione» e di chi, invece, pensava di rilanciarla: da una parte come dall'altra, richiamando anche il piano simbolico del *droit de cité*.

Nel suo *L'idea di cittadinanza nel pensiero politico dei moderati italiani, 1815-1861*, Mauro Lenci individua nel dibattito interno al *moderatismo* liberale italiano la rappresentazione plastica della tensione tra liberalismo e democrazia, tensione che influirà costantemente nell'orientare prospettive non spontaneamente compatibili. La concezione di cittadinanza dei moderati italiani ruotò, infatti, intorno al rapporto tra libertà civile e quella politica, ma era la prima a rappresentare la meta irrinunciabile degli stati moderni. Essa doveva essere estesa universalmente, mentre la seconda, la libertà politica, assumeva contorni problematici: la plebe doveva essere certamente innalzata alla dignità di popolo, per partecipare al potere politico, ma questo doveva avvenire gradualmente nel corso del tempo. Nel frattempo sarebbe divenuto importante instaurare delle forme di governo rappresentativo fondate su un'opinione pubblica diretta dalla classe più colta.

Carmelo Calabrò, in *La cittadinanza in Inghilterra da The English Constitution al Welfare State*, tenta di seguire i diversi passaggi, politici e ideo-

logici, che conducono la patria del liberalismo classico a divenire nella prima metà del Novecento il laboratorio in cui conciliare libertà civili e diritti sociali (conquista da diverso tempo entrata in crisi).

La terza sezione del volume è la più sperimentale. Abbiamo ritenuto di dare spazio a ricerche che proiettano la cittadinanza oltre i confini «tradizionali».

Pur profondamente storico nel suo impianto di contestualizzazione, il saggio di Emanuela Minuto, *Un polic(t)eman? Il liberalismo umanitario di Gaetano Meale (1888-1900)*, ci conduce alle origini pionieristiche di una visione sovranazionale che attribuisce a istituzioni europee ancora nebulosamente concepite il compito di realizzare ideali di libertà e giustizia destinati a irradiarsi dentro e oltre l'antico continente.

*Una cittadinanza oltre lo stato? Problemi e prospettive*, di Nico De Federicis, riprende il tema della cittadinanza sovranazionale, ma lo affronta nella cornice degli studi più recenti di filosofia politica sulla crisi dello Stato moderno, sfondo su cui mettere a confronto le diverse ipotesi prescrittive concernenti in particolare il modello di integrazione europea, fino ad aspirare a una forma di cittadinanza sovranazionale, e in alcuni casi «cosmopolitica».

Più eccentrico, ma tutt'altro che avulso dalla trama complessiva del volume, *La cittadinanza di genere nella distopia. I romanzi di George Orwell e Katharine Burdekin* di Laura Muzzetto ci fa immergere nelle acque di confine tra immaginazione letteraria e realtà, affrontando il tema irrisolto della discriminazione di genere a partire dalle suggestioni di due grandi autori come Orwell e Burdekin.

Chiude la raccolta un articolo di Roberta Bracciale, *Limiti contemporanei alla cittadinanza: la questione del digital divide*. Se la ricchezza non ha mai smesso di interferire sull'eguale accesso alla piena cittadinanza, le risorse culturali sono sempre state e continuano a essere ricchezza che fa la differenza. Il *digital divide* ripropone un confine vecchio riferendolo a una risorsa sempre più nuova: l'accesso alle tecnologie dell'informazione e alle conoscenze che ne consentono un uso efficace e consapevole.

I saggi qui raccolti non ambiscono quindi ad essere esaustivi, bensì spicciativi, provocatori magari per offrire ciascuno un significato differente di cittadinanza, tanti quanti furono le vesti che ha assunto nei diversi contesti presi in esame. Una prima, approssimativa definizione la si può ricavare solo dall'insieme dei contributi. Quel che si è inteso mostrare è la variabilità degli aspetti da considerare per comprendere a fondo la storia della cittadinanza. Impossibile non affiancare al dibattito giuridico e costituzionale delle

Istituzioni quello sui sistemi politici, o separare l'analisi di regole e prassi di partecipazione dalla forza morale esercitata dalla retorica dei diritti o, infine, non ricorrere a una molteplicità di fonti, testi e a dati empirici. Stato e società hanno sviluppato nel tempo molteplici sistemi di identificazione, meccanismi di distinzione, creando nuovi confini tra cittadini e non cittadini, autorizzando e regolando il movimento della popolazione dentro e fuori tale ideale perimetro. È la storia di un processo di «monopolizzazione» da parte dell'autorità pubblica della capacità di erigere, mantenere e nutrire questa separazione, attraverso la produzione di documenti, di teorie, di ideologie capaci di controllarla e rafforzarla. Questi strumenti sono stati più o meno vincolanti e stringenti con il mutare delle epoche e il variare delle nazioni, e in ultimo la narrazione storica pare indicare un diverso sviluppo, l'affermazione di parametri per una nuova appartenenza, su base a-statale e post-nazionale, che però si fa a sua volta portatrice di restrizioni e preclusioni capaci di limitarne l'accesso.

Il cerchio si chiude: la cittadinanza include, la cittadinanza esclude.

*Marcella Aglietti e Carmelo Calabrò*



riconoscere alcun «imperativo superiore e preesistente». La sovranità non poteva essere riposta solo nel popolo, «la sola qualità d'uomo non [dava] diritto al comando», questo spettava all'intelligenza e darla vinta al «numero» significava abbandonarsi «al primato dell'ignoranza e alla imbecillità intellettuale»<sup>40</sup>. Anche Terenzio Mamiani avrebbe sottolineato la «razionalità» del governo rappresentativo, poiché «la saggezza civile non [poteva] dimorare nel cuor della moltitudine che è la parte più passionata ed ignorante del genere umano»; la plebe era infatti incapace «di conoscere e di giudicare del generale», di fare astrazione da quel «poco e male» che conosceva. Per queste ragioni «i soli ottimi d'intelletto e di cuore [dovevano] esercitare l'impero e dettar le leggi», dovevano «reggere la cosa pubblica», perché non ricevevano un mandato dal popolo, bensì «dalla natura e da Dio». Il popolo doveva solo riconoscerli attraverso il suffragio, disponendosi così a obbedirli. La sovranità, dunque, non poteva risiedere che «nella ragione e non mai nelle creature umane», quindi, in sostanza, doveva scemare «la diretta partecipazione del cittadino al governo». Queste considerazioni, comunque, non dovevano far mettere in discussione «la perfetta uguaglianza giuridica». In fondo, ricordava Mamiani, in polemica con i repubblicani, in quelle esperienze passate le libertà civili erano esistite solo nel raggio stabilito da un tratto di balestra scoccato dalle mura cittadine.

L'Italia, come altre nazioni avevano fatto prima di lei, aveva riconosciuto di appartenere a una sola grande cittadinanza. Prima di tutto la lingua volgare scritta aveva fatto sviluppare il senso della propria dignità, ma anche l'amore per la libertà e l'indipendenza e la comunanza d'interessi avevano contribuito a costruire la nazione. Nonostante si riconoscessero come aventi origini in un sol ceppo, le genti d'Italia, sembravano scaturite da schiate diverse, per secoli confuse tra loro, ma da ultimo si erano finalmente congiunte, unificandosi «spiritualmente con una specie stessa di tradizioni, di lettere, d'arti, di religione, d'indole, d'inclinazione, di proponenti e di fini»<sup>41</sup>.

Ci sembra quindi evidente, per concludere, che, a partire dal triennio giacobino, sino all'unità d'Italia, si possa intravedere una linea di pensiero moderato che andò gradualmente accettando la necessità del governo rappresentativo e la tutela della cosiddetta «libertà dei moderni», rimanendo scettica e dubbiosa sull'utilità del suffragio universale, se non addirittura ostile, una linea moderata che certamente aveva due frange una più conservatrice e l'altra più progressista ma che poneva comunque al centro della cittadinanza l'individuo con tutti i suoi diritti.

40. D. Carutti, *Dei principi del governo libero* (1852), Stabilimento tipografico, Napoli 1860, pp. 32, 84, 108.

41. T. Mamiani, *D'un nuovo diritto europeo*, Italia, 1860, pp. 238-241, 48, 251-252.

## La cittadinanza in Inghilterra da The English Constitution al Welfare State

Carmelo Calabrò

L'oggetto della mia sintetica ricostruzione storico-critica è il *discorso sulla cittadinanza* in Inghilterra tra Ottocento e Novecento; o meglio, i diversi *discorsi sulla cittadinanza*, giacché dall'età vittoriana al secondo dopoguerra il rapporto tra soggetto e ordine, cittadino e stato, individuo e società, è stato declinato secondo traiettorie ideologiche e interpretative differenti. Il mio tentativo è stato quello di dare ordine prospettico a «una trama dall'esito non scontato in ogni sua parte»<sup>2</sup>, e che tuttavia si snoda in corrispondenza con il progressivo ampliarsi e rafforzarsi dello statuto della cittadinanza. La difficoltà di un'operazione del genere è consistita nel delineare un processo a tappe, evitando, per quanto possibile, semplificazioni eccessivamente schematiche, senza tuttavia dimenticare che alcuni luoghi comuni storiografici possono contenere una parte di verità.

Seguire le metamorfosi della cittadinanza lungo l'arco temporale qui considerato significa dover fare preliminarmente i conti con due stereotipi strettamente collegati. Il primo consiste nell'identificazione dell'età vittoriana con l'individualismo liberale e la fede nel mercato. Il secondo, nell'idea di uno spartiacque, tanto decisivo nella sua portata quanto cronologicamente fluttuante, oltre il quale si avrebbe un rovesciamento di *Zeitgeist*, con l'abbandono del liberalismo classico in favore di una visione organicista e statalista dell'ordine sociale. I due stereotipi interconnessi trovano riscontro nelle pagine di autorevoli interpreti, che osservano in presa diretta il compimento della transizione.

1. P. Costa, *Cittadinanza*, Laterza, Roma 2005, p. 5.

2. C. Palazzolo, *La cultura politica britannica tra Ottocento e Novecento. Scenari interpretativi*, Ets, Pisa 2014, p. 7.



Per il celebre giurista Albert Venn Dicey, è a partire dalle «agitazioni politiche del biennio 1866-1867»<sup>3</sup>, volò del *Reform Act* del 1867, che comincia la virata dall'egemonia del liberalismo all'affermarsi del *collectivism*, sospinta dall'istituzione a tappe della democrazia. Nel significato attribuitogli da Dicey, l'espressione *collectivism* non designa la collettivizzazione dei mezzi di produzione, bensì la graduale affermazione della «scuola di opinione» chiamata anche «socialismo», favorevole all'intervento dello stato, anche a costo di qualche sacrificio per la libertà individuale, allo scopo di garantire dei benefici alla massa del popolo<sup>4</sup>. Dicey individua in quattro tendenze della legislazione il segno di un diverso modo di concepire il ruolo dello stato in rapporto ai cittadini: ampliamento della protezione pubblica, limitazione della libertà di contratto, prevalere dell'azione collettiva su quella individuale, riequilibrio nella distribuzione dei vantaggi economici e sociali. Si tratta di un «socialismo» *light*, estraneo alla versione rivoluzionaria, avallato da classi dirigenti di comprovata fedeltà al sistema e di orientamenti anche opposti: un «socialismo» che ha trovato terreno fertile tanto nell'«umanitarismo dei *torités*»<sup>5</sup>, quanto nell'idealismo liberale del «prof. T.H. Green»<sup>6</sup>.

Dieci anni dopo, nel suo classico *Political Thought in England*. *From Herbert Spencer to the Present Day*, Ernest Barker sposterà al 1880 l'eclissarsi della dottrina che «postula il non intervento come dovere supremo dello Stato», con effetti che non riguardano solo la sfera delle idee, ma anche il terreno concreto dei «fatti»<sup>7</sup>.

L'individuazione di scansioni epocali è tanto inevitabile a fini «narrativi» quanto aleatoria sotto il profilo analitico. Dalle stesse pagine di Dicey e Barker si evince peraltro chiaramente che la rappresentazione di un dominio liberale soppiantato dall'ideologia «collettivista» è una semplificazione dietro la quale è facile scorgere qualcosa di più complesso e sfumato. Lo stereotipo

3. A.V. Dicey, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento* (1905), il Mulino, Bologna 1997, p. 270.

4. Ivi, pp. 120-121. Come ha notato Claudio Palazzolo, «un uso siffatto del termine «socialismo» o «collettivismo» rinvia a una consuetudine che la cultura politica inglese aveva maturato da tempo... per esprimere lo scandalo (degli avversari) o lo stupore compiaciuto (dei simpatizzanti) davanti al risultato complessivo dei *Factory Acts* e all'impegno sociale accessorio di ogni nuova riforma del diritto del lavoro» (*Dal Fabianesimo al Neofabianesimo. Itinerari di storia della cultura socialista britannica*, Giappichelli, Torino 1999, p. 12).

5. A.V. Dicey, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, cit., p. 243.

6. Ivi, p. 399.

7. E. Barker, *Political Thought in England*. *From Herbert Spencer to the Present Day*, Williams and Norgate, London 1915, p. 20. In realtà, Barker aggiunge che già dal 1870 lo Stato ha ampliato la sua sfera di intervento, in particolare nel campo dell'educazione (*Ibid.*).

del *turning point* non è fuorviante, a patto di considerarlo alla stregua di uno schema generalizzante; solo così è possibile cogliere la natura contrastata dell'egemonia liberale e le metamorfosi del liberalismo stesso, insieme di tendenze culturali irriducibili a un *corpus* dottrinario omogeneo.

## The English Constitution e la cittadinanza diseguale

Il lungo cammino dell'Inghilterra in direzione della democrazia trova nel *Reform Act* del 1832 il suo punto simbolico d'avvio. Un inizio molto timido, in termini di allargamento del suffragio<sup>8</sup>, che in concreto non costituisce l'effetto più rilevante della riforma. Il 1832 scaturisce in primo luogo dalla volontà di modificare gli equilibri costituzionali alla luce di nuovi rapporti di forza caratterizzati dall'ascesa della borghesia finanziaria e imprenditoriale. La ridefinizione dei collegi elettorali registra lo spostamento dell'ago della bilancia sociale dalla *terra* alla *città*<sup>9</sup>, a dire il vero in misura molto limitata. Senza dubbio la «proprietà reale» e la «rispettabilità reale» concentrata nei nuovi centri urbani assumono maggior peso politico<sup>10</sup>, ma con sacrificio contenuto da parte dell'aristocrazia terriera<sup>11</sup>. La *middle class* (più correttamente la *upper middle class*) comincia a esprimere un proprio ceto politico, senza che la composizione sociale del Parlamento subisca stravolgimenti strutturali. In sostanza, la riforma del 1832 estromette gli strati po-

8. La legge estendeva il diritto di voto ai proprietari e agli affittuari di una casa del valore annuo di 10 sterline, i *ten-pounds householders* (*Reform act of 1832*, in *Selected documents of English constitutional history*, 1901, articolo XVIII, p. 515).

9. Com'è noto, la riforma colpiva in particolare i *rotten boroughs*, villaggi di campagna spopolati, la maggior parte dei quali era sotto l'influenza di un patrono locale. La legge privata di rappresentanza 56 borghi con meno di 2000 abitanti e dimezzava i seggi assegnati in 30 borghi con meno di 4000 abitanti (*Reform act of 1832*, in *Selected documents of English constitutional history*, cit., articolo I, p. 514). I seggi liberati andavano in parte a costituire nuove circoscrizioni in centri urbani industriali come Londra, Manchester, Leeds, Birmingham.

10. A. Briggs, *L'età del progresso. L'Inghilterra fra il 1783 e il 1867*, il Mulino, Bologna 1993, p. 274.

11. Di fatto, il ridimensionamento dei borghi scarsamente popolati era compensato dall'aumento dei seggi appannaggio delle contee, dove il voto fino ad allora «limitato a liberi possessori di terre con un'entrata di quaranta scellini, fu esteso ai fittavoli con un emendamento che il ministero era stato obbligato ad accettare per la pressione dei proprietari terrieri whig che componevano il nucleo più importante del partito della riforma alla Camera. Nessuno avrebbe potuto criticare l'estensione del suffragio ai fittavoli, se fosse stata accompagnata dalla protezione del voto segreto. Ma col sistema del voto «aperto» questa nuova categoria d'elettori non aveva alcuna indipendenza, e il loro nuovo diritto elettorale non faceva altro che aumentare il dominio dei loro signori sui seggi delle contee, ora cresciuti di numero» (G.M. Trevelyan, *Storia dell'Inghilterra nel secolo XIX*, Einaudi, Torino 1971, p. 251).



polari dalla cittadinanza politica e risponde all'esigenza di dare al sistema una curvatura favorevole alle classi emergenti senza metterne a repentaglio i principi cardine: difesa della proprietà e accesso ai diritti politici a base censitaria.

Tuttavia, il primo *Reform Act* innesca un processo di cambiamento nella percezione della *English Constitution* sotto l'aspetto cruciale dei principi di legittimazione del potere. Lentamente ma in profondità, il rispetto delle «istituzioni venerabili», consacrate da consuetudini immemorabili, cede il posto all'idea che la volontà nazionale possa materializzarsi esclusivamente mediante l'elezione dei rappresentanti<sup>12</sup>. È il grimaldello della democrazia.

Esponente esemplare del *whiggism* uscito trionfante dal 1832 è Walter Bagehot. Figlio dell'élite finanziaria in ascesa, dal 1861 direttore dell'«Economist», Bagehot incarna il liberalismo alfiere della modernità incentrata sull'economia di mercato, che prende le distanze dalla paludata cultura *tory* e diffida al contempo delle imprudenti aperture nei confronti della democrazia<sup>13</sup>. Le valutazioni di Bagehot sul *Reform Act* testimoniano efficacemente tale *sentiment*.

A distanza di un trentennio dalla sua introduzione, la riforma è considerata «successful»<sup>14</sup>. È vero che il riequilibrio tra le ragioni delle «growing parts» (borghesia emergente) e le ragioni delle «stationary parts» (aristocrazia terriera)<sup>15</sup> è stato molto parziale, ma proprio l'estrema cautela del cambiamento ha impedito che le maglie del sistema fossero deformate dalla pressione democratica. Bagehot non ha dubbi nell'individuare tra le fila delle «growing parts» la presenza dei «fairly instructed men»<sup>16</sup> adatti a governare una società sempre più sviluppata e complessa. Uomini istruiti, competenti e pratici, che offrono le maggiori garanzie di buon governo, poiché costituiscono la parte «più disinteressata, la più indipendente»<sup>17</sup> del paese. Ma l'autolegittimazione della propria classe, votata *naturaliter* a governare la modernità, è accompagnata dal riconoscimento della funzione vantaggiosamente stabilizzatrice svolta dalle «stationary parts». È opportuno, e inevitabile

12. A. V. Dicey, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, cit., p. 102.

13. Sul pensiero politico di Bagehot, mi permetto di rinviare a C. Calabrò, *Tra equilibrio ed esclusione: classi dominanti, élite delle 'fairly intelligent persons' e interessi sociali in Walter Bagehot (1859-1872)*, in *Classe dominante, classe politica ed élites negli scrittori politici dell'Ottocento e del Novecento, Volume I, Dal 1850 alla prima guerra mondiale*, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2008, pp. 227-248.

14. W. Bagehot, *Parliamentary Reform*, in *Collected Works*, Harvard University Press, Cambridge 1968, vol. VI, p. 187.

15. Ivi, p. 193.

16. Ivi, p. 188.

17. Ivi, p. 222.

bile, che le cosiddette parti «nobili» della *Constitution* cedano sempre più il controllo effettivo della macchina governativa, ma esse rimangono indispensabili nell'assolvimento di un compito cruciale: «stimolano e mantengono la reverenza del popolo»<sup>18</sup>.

Il concetto di deferenza, e la retorica che lo identifica con il *national character*, rivela il *côté* disegualitario dei «moderate Liberals»<sup>19</sup>. Nella concezione di Bagehot, il popolo è prevalentemente, e invariabilmente, composto di soggetti mediocri – i «membri dei *pub*»<sup>20</sup> – che si sottomettono volentieri all'ordine costituito proprio in virtù dello spirito di deferenza nei confronti delle classi superiori. L'idea di democrazia contrasta con il *national character* e corrompe la deferenza illudendo il popolo di potersi autogovernare.

Il *Reform Act* del 1867 voluto dal conservatore Disraeli introduce un ampliamento del suffragio che va proprio nella direzione avversata da Bagehot<sup>21</sup>. Finora formato da «persone *scelte*, selezionate»<sup>22</sup> con adeguati filtri censitari, il Parlamento rischia di essere stravolto nella composizione e snaturato nella vocazione. Non più corpo tendenzialmente «neutrale, omogeneo ed imparziale»<sup>23</sup>, animato dalla dialettica tra conservatori e liberali entro una cornice di valori fondamentali condivisi, ma tempio consacrato dalle pretese della classe lavoratrice.

Il timore del liberale Bagehot è alimentato da un fenomeno proromponente: l'organizzazione sempre più efficace delle forze del lavoro, volto minaccioso del positivo processo di industrializzazione dell'economia. I «membri dei *pub*» non sono più moltitudine sciolta; sono lavoratori affiliati a *Trade Unions* che intralciano la dinamica virtuosa del libero mercato e l'«useful selfishness»<sup>24</sup>, propellente indispensabile del progresso. Aprire le porte alla democrazia significa correre il serio pericolo che le istituzioni del paese

18. W. Bagehot, *La Costituzione inglese*, il Mulino, Bologna 1995, p. 47.

19. Id., *Collected Works*, cit., vol. VII, p. 229.

20. Id., *La Costituzione inglese*, cit., p. 154.

21. La riforma produsse di fatto un raddoppiamento del numero degli elettori. La Legge conferiva a ogni *householder* occupante, sia come proprietario sia come inquilino, una casa di qualsiasi valore, purché domiciliato nel borgo da un anno e iscritto alla tassa dei poveri e alle municipali, e a chiunque tenesse a pigione da un anno un appartamento del valore locativo netto di 10 sterline l'anno. Nelle parole della legge: «deve possedere il titolo per essere registrato come elettore, e, una volta elettore, votare per uno o più membri rappresentanti una contea in Parlamento, ogni uomo che sia qualificato come segue: egli in qualità di affittuario deve avere, in tale contea, occupato dei possedimenti per almeno un anno, e avervi risieduto, parimenti, per almeno un anno» (*Reform Act of 1867*, in *Selected documents of English Constitution history*, cit., p. 533-34).

22. W. Bagehot, *La Costituzione inglese*, cit., p. 65.

23. Ivi, p. 63.

24. W. Bagehot, *Collected Works*, cit., vol. VIII, p. 23.



siano asservite agli interessi della classe numericamente maggioritaria. Due le ipotesi poco rassicuranti avanzate nelle *Conclusions* aggiunte nel 1872 a *La Costituzione inglese*. La prima vede i partiti tradizionali fare dissennatamente «a gara per conquistare l'appoggio dei lavoratori»<sup>25</sup>. La seconda corrisponde a uno scenario per certi aspetti più inquietante: la tentazione che spinge gli «operai all'unione di classe»<sup>26</sup> e la conseguente creazione di un partito anti-sistema.

### Libertà e cooperazione: l'idea di cittadinanza in John Stuart Mill

Nella seconda metà dell'Ottocento, diviene sempre più evidente il nesso che lega democrazia, questione sociale e centralità del lavoro.

John Stuart Mill è senza dubbio l'esponente di maggior spicco della cultura inglese dell'epoca. Nella sua opera sterminata ritroviamo il tentativo di gettare un ponte tra idee e valori potenzialmente in conflitto, coniugando i principi classici del liberalismo con la disponibilità a prendere sul serio la questione sociale e i diritti del lavoro.

Esclusione delle masse dall'agone politico e «good-government»<sup>27</sup>, esercitato con moderazione ed equilibrio da coloro che si presume sappiano interpretare correttamente il bene nella nazione, sono il binomio inscindibile del liberalismo à la Begehot. Con Mill, il governo rappresentativo si apre all'esigenza di integrare gli interessi dei soggetti finora esclusi.

Giusta la prospettiva evolucionista tipica del positivismo della seconda metà dell'Ottocento, il regime rappresentativo è per Mill la forma ideale di governo dei popoli civilizzati<sup>28</sup>. Nelle *Considerations* pubblicate nel 1861, è espressa con chiarezza una convinzione: il *representative government* rispecchia gli orientamenti della nazione in proporzione alla molteplicità delle istanze sociali che è in grado di integrare e difendere. Fedele all'impostazione utilitaristica, Mill perora l'ampliamento del suffragio conside-

25. Id., *La Costituzione inglese*, cit., p. 275.

26. «Si deve ricordare che l'unione politica delle classi inferiori, sia di per sé che per i suoi obiettivi, costituisce un male di prim'ordine. Una loro aggregazione permanente (adesso che hanno il diritto di voto) le renderebbe onnipotenti; e questa supremazia, nelle condizioni in cui attualmente si trovano, significherebbe il dominio dell'ignoranza sull'istruzione e della forza dei numeri sulla competenza» (Ivi, p. 276).

27. W. Bagehot, *Collected Works*, vol. VI, p. 340.

28. Figlio del suo tempo, per quanto geniale e progressista, Mill sostiene con pari convinzione sia che «la miglior forma ideale di governo non potrà essere rintracciata che entro i vari modelli del regime rappresentativo», sia che «un popolo non può avviare la civilizzazione se prima non apprende l'arte dell'obbedienza» (*Considerations sul governo rappresentativo*, a cura di M. Proserpio, Editori Riuniti, Roma 1997, pp. 39 e 34).

rando ingiustificata l'esclusione degli interessi popolari dalle garanzie della rappresentanza<sup>29</sup>. La coerenza dell'impianto teorico è corroborata da una revisione progressiva della società inglese: a differenza di Bagehot, Mill ritiene che si possano creare le condizioni per trasformare le masse incolte in un insieme di cittadini mediamente istruiti, capaci di partecipare con consapevolezza alla vita politica. Inoltre, l'ideale del *self-development* acquisisce in Mill un'accezione sociale che integra i canoni del liberalismo classico: l'affrancamento dei cittadini dal governo paterno passa non solo da una via individuale, ma si realizza anche attraverso l'associazione<sup>30</sup>.

L'idea di cittadinanza che si può ricavare dalla lunga e travagliata riflessione teorica dell'autore di *On Liberty* è complessa e dinamica. Non occorre richiamare lo spettro del *dispotismo della maggioranza*, temuto sulla scia dell'amico Tocqueville, per aver presente quanto il sostegno all'inclusione politica della classe lavoratrice conviva in Mill con l'esigenza di tutelare le minoranze e preservare il governo dei migliori. Sotto questo profilo, le considerazioni sul riconoscimento dei diritti politici e le proposte in materia elettorale si intrecciano a definire una trama bicromatica. La democrazia non è una forma ideale di governo da istaurare *ex abrupto*, bensì un processo che va governato con lungimiranza e cautela. È, questo, un assunto da tenere ben presente per comprendere le tensioni tra l'indicazione del suffragio universale come meta da perseguire e l'esclusione temporanea di chi non ha determinati requisiti per usare il voto correttamente; tra la necessità di non estromettere il punto di vista degli strati popolari dalle istituzioni rappresentative e l'opportunità di ricorrere al «voto plurimo»<sup>31</sup> per aumentare il gradiente qualitativo della classe politica.

Allo stesso modo, i riferimenti alle politiche pubbliche sono formulati in un'ottica per certi aspetti *pre-welfarista*, ma senza che venga meno

29. Con molta nettezza, Mill ritiene che i «desideri e gli interessi di chi non ha suffragio non rientrano nelle preoccupazioni di chi governa. Anche se ben intenzionati, niente obbliga chi ha il potere a perdere tempo dietro interessi che possono impunemente trascurare» (Ivi, p. 130).

30. Soprattutto nei *Principi di economia politica*, pubblicati per la prima volta nel 1848, Mill elogia lo spirito associativo. Nelle associazioni la disciplina deriva dalla consapevolezza di agire per un fine collettivo e condiviso. Questo comporta «senso di valore e di dignità personale» (*Principi di economia politica*, a cura di B. Fontana, Utet, Torino 1983, vol. II, pp. 1029-1031).

31. Secondo Mill, «la persona dotata di qualità superiori ha diritto a esercitare una influenza superiore». In teoria, «il voto plurimo è aperto anche all'individuo più povero che, a dispetto degli ostacoli, può affermarsi in virtù della sua intelligenza» (*Considerazioni sul governo rappresentativo*, cit., pp. 134 e 137). È tuttavia evidente che solo un incisivo investimento in istruzione pubblica, fortemente auspicato da Mill, può consentire all'intelligenza del più povero di svilupparsi.



la diffidenza liberale nei confronti degli effetti perversi derivanti dal paternalismo assistenziale. Istruzione, sanità, interventi in difesa dei soggetti deboli e bisognosi sono un dovere dello Stato, nella misura in cui soddisfano un interesse sociale senza ledere le libertà individuali. Tuttavia, chi governa dovrebbe sempre porsi il problema di «come dare il massimo aiuto necessario, insieme al minimo incoraggiamento a fare su di esso un indebito affidamento»<sup>32</sup>.

Infine, Mill è il primo liberale ad affrontare senza pregiudizi il tema della *cittadinanza industriale*. Se l'individuo rimane il protagonista del progetto di sviluppo autonomo delle facoltà umane, la cooperazione è la risorsa che lascia intravedere l'auspicabile transizione della civiltà da una condizione dominata dall'obiettivo di incrementare indefinitamente la ricchezza, allo «stato stazionario», orizzonte ideale in cui il benessere sostituisca la crescita come fine socialmente condiviso<sup>33</sup>.

Dai *Principi di economia politica* agli ultimi scritti sul socialismo<sup>34</sup>, le pagine di Mill sono punteggiate di elogi alla classe lavoratrice e stoccate contro i pregiudizi che la dipingono come pericolosa, inaffidabile e antinazionale<sup>35</sup>. Colpito dagli esperimenti, a dire il vero di rado duraturi, delle imprese cooperative, Mill esprime aperta ammirazione per la tenacia e il sacrificio con cui umili lavoratori riescono a raggiungere risultati produttivi non scontati, sviluppando al contempo la propria personalità morale e intellettuale di cittadini autonomi e integrati<sup>36</sup>.

La versione del socialismo che riscuote la simpatia di Mill echeggia le suggestioni di Owen, Fourier e del sansimonismo, il tutto con una riserva di individualismo che non viene mai meno. La cooperazione può condurre alla quadratura del cerchio, contrastando le diseguaglianze più intollerabili<sup>37</sup>

32. J. S. Mill, *Principi di economia politica*, cit., vol. II, p. 1255.

33. Sotto il profilo morale, per Mill, «la condizione migliore per la natura umana è quella in cui, mentre nessuno è povero, nessuno desidera di essere più ricco, né ha ragione di temere che qualcun altro lo respinga indietro per sopravanzarlo» (Ivi, p. 1000).

34. I *Chapters on Socialism* furono pubblicati sulla «*Fortnightly Review*» nel 1879 a cura di Helen Taylor, che aveva rinvenuto il manoscritto incompiuto tra le carte di Mill. Sul punto, si veda l'introduzione di Stefan Collini a *On Liberty and other writings*, Cambridge University Press, Cambridge 2012, p. XXII.

35. Nelle *Considerazioni sul socialismo*, Mill sosterrà che i lavoratori salariati sono la categoria che ha più a cuore l'interesse nazionale: le «classi che nel vocabolario dei ceti alti, sono dette non avere alcun interesse per la nazione. In realtà esse hanno primario interesse poiché il loro pane quotidiano dipende dalla prosperità della nazione» (*Considerazioni sul socialismo*, Introduzione e traduzione di E. Marino, Aracne, Roma 2012, p. 85).

36. J.S. Mill, *Principi di economia politica*, cit., p. 1024.

37. Distinguendo tra leggi della produzione – equiparabili a leggi di natura – e leggi della distribuzione – che è bene siano regolate dagli uomini in funzione delle esigenze sociali, Mill

senza pregiudicare né il rendimento produttivo<sup>38</sup> né la libertà in tutte le sue manifestazioni. L'impresa di lavoratori associati è la terza via potenzialmente in grado di sanare le iniquità del capitalismo padronale ed evitare a un tempo la deriva illiberale del collettivismo statale.

E tuttavia Mill semina tracce di scetticismo sul radioso futuro delle società cooperative, indica rischi e difficoltà. I rischi rinviano al prevalere dell'appiattimento egualitario: è difficile mantenere vivo il senso del merito individuale là dove i lavoratori tendono a riconoscersi pari dignità e anche pari autorità nelle decisioni concernenti la redistribuzione dei profitti. Le difficoltà riguardano l'esigenza, per Mill imprescindibile, di incoraggiare tutte le forme di cooperazione a patto che non neghino la concorrenza del libero mercato<sup>39</sup>, garanzia di stimolo al lavoro e all'intraprendenza non solo economica.

### La cittadinanza della libertà sociale

In Mill, la cittadinanza è un campo dialettico in divenire. Con Thomas Hill Green, il più noto esponente della cosiddetta scuola idealistica di Oxford, il liberalismo esprime il tentativo di risoluzione a carattere organicistico del rapporto tra individuo e società.

La filosofia morale è la base teorica su cui Thomas Hill Green poggia l'operazione di riscatto del liberalismo inglese dal monopolio dell'individualismo di marca utilitarista. Al principio edonistico della massima felicità per il maggior numero, Green contrappone il principio universalistico della dignità umana. La sensibilità verso la questione sociale riposa su premesse distanti da quelle di John Stuart Mill. Non è l'individuo il centro intorno a cui far gravitare le decisioni collettive. La legislazione deve identificarsi con il punto di vista dello Stato, di cui si postula la capacità di trascendere e ri-

ritiene necessario rimediare alle tendenze che vede «il prodotto del lavoro... distribuito come noi vediamo attualmente, cioè praticamente in proporzione inversa al lavoro – le quote maggiori a favore di quelli che non hanno mai lavorato del tutto, quelle appena un po' più piccole a coloro il cui lavoro è puramente nominale, con la remunerazione che diminuisce sempre di più via via che il lavoro diventa più gravoso e sgradevole» (Ivi, vol. I, p. 346).

38. Mill afferma che il motivo per cui «la cooperazione tende... ad accrescere la produttività del lavoro, consiste nel potente stimolo conferito alle energie produttive, mettendo la massa dei lavoratori in una condizione tale rispetto al loro lavoro, da far sì che diventi loro principio e loro interesse – contrariamente a quanto avviene attualmente – di fare il massimo possibile, invece del minimo possibile, in cambio della loro remunerazione» (Ivi, pp. 1042-1043).

39. Ivi, p. 1046.



comporre gli interessi particolari dei singoli individui<sup>40</sup> in vista del bene comune<sup>41</sup>. Lo stato al servizio della dignità umana: questa la combinazione tra Hegelismo e morale kantiana che sottende il pensiero di Green. Ne derivano una serie di conseguenze che modificano in profondità la configurazione della cittadinanza liberale.

A mutare è innanzitutto l'idea stessa di libertà, che si realizza solamente all'interno di una società regolata al fine di valorizzarla. Sia su un piano morale che civile, la possibilità di soddisfare i propri desideri individuali è subordinata al dovere di "sintonizzarsi" con il bene comune, dal quale dipende il bene dei singoli. La coincidenza tra libertà e dovere rimanda dunque alla corrispondenza tra diritto alla *free life* e funzione sociale da assolvere: il «riconoscimento di un diritto alla vita libera per ogni uomo, in quanto uomo, deve logicamente implicare la concezione che tutti gli uomini formano una società in cui ogni individuo ha qualche servizio da rendere, un organismo in cui ognuno ha una funzione da adempiere»<sup>42</sup>.

Seconda conseguenza, connessa alla prima: se lo Stato deve farsi carico di sostenere i progetti di *free life* di tutti i cittadini, intesi come comunità, ogniqualvolta l'interesse dei singoli contrasta con il bene pubblico, il primo può essere sacrificato per consentire la salvaguardia del secondo. Sul piano del rapporto tra Stato e società civile, ciò implica che la libertà di contratto e il godimento della proprietà privata, valori assoluti nella visione liberale classica, assumono un rango relativo e subordinato<sup>43</sup>.

Calata nella dimensione concreta dei rapporti tra le classi sociali, l'argomentazione concettuale che giustifica la riduzione della proprietà privata da fine in sé a mezzo per assicurare una cittadinanza inclusiva ha immediate implicazioni redistributive. Non è sufficiente l'assenza di impedimenti for-

40. Lo Stato è per Green l'interprete migliore dei principi morali che provengono dalle forme originarie di organizzazione sociale, a partire dalla famiglia: «È un errore pensare allo stato come a un aggregato di individui sotto un sovrano... uno stato presuppone altre forme di comunità, con i diritti che da loro scaturiscono, ed esiste solo in quanto le sostiene, conferisce loro sicurezza, le completa» (*Lectures on the Principles of Political Obligation*, Longman, London 1950, p. 139).

41. In Bernard Bosanquet, continuatore dell'opera di Green al Balliol college, tale impostazione è ancora più accentuata in senso comunitario. Nella sua opera principale, *The Philosophical Theory of the State*, pubblicata nel 1899, è il Rousseau del *Contrat* il punto di riferimento per individuare la via di ricomposizione del dissidio tra pubblico e privato, ricomposizione che si realizza nella figura del «popolo» (*The Philosophical Theory of the State*, McMillan, London 1951).

42. T.H. Green, *Lectures on the Principles of Political Obligation*, cit., p. 157.

43. A titolo di esempi, Green evidenzia l'opportunità di applicare la limitazione delle libertà contrattuale «a quei tipi di contratto o di affare che colpiscono la salute e la condizione popolare» (Ivi, p. 209).

mali ad acquisire i beni necessari a condurre una vita dignitosa, se il sistema economico risponde a criteri di appropriazione che impediscono a una parte consistente della popolazione di «acquisire i mezzi per una vita morale libera»<sup>44</sup>. Spetta alla legislazione intervenire a fini di riequilibrio. Green è un filosofo, e non entra nei dettagli tecnici delle politiche redistributive. Si limita a invocare l'intervento dello Stato nel campo non solo dell'educazione degli strati più poveri della popolazione, che a partire da Smith non costituiva un tabù per i liberali, ma anche nelle dinamiche interne alla distribuzione del reddito: difesa dei salari e aggressione della rendita sono strumenti legittimi, coerenti con il principio morale per cui «l'incremento di ricchezza di un individuo non deve provocare una diminuzione di ricchezza in un altro»<sup>45</sup>.

È evidente che con tali posizioni il liberalismo subisce una virata che rende quanto meno plausibile attribuire agli attacchi di Green contro l'individualismo un efficace contributo al diffondersi delle «simpatie socialiste»<sup>46</sup>. Eppure Green non è un caso isolato.

## La cittadinanza della libertà eguale

Il *New Liberalism*, che trova in Leonard T. Hobhouse la figura di maggior spicco, si afferma in concomitanza con la stagione dei governi liberali che all'inizio del Novecento accelerano il processo di ampliamento della legislazione sociale<sup>47</sup>.

Hobhouse procede sul solco tracciato da Green e propone una revisione del liberalismo a partire dal concetto di proprietà funzionale, definito mediante la distinzione teorica tra «proprietà d'uso» e «proprietà di potere». La «proprietà d'uso» equivale al «controllo di cose, che dà libertà e sicurezza»; la «proprietà di potere» investe invece le relazioni sociali ed economiche e consente «il controllo di persone attraverso le cose, che dà potere al padrone»<sup>48</sup>. Senza interventi regolatori esterni, il capitalismo tende a produrre disuguaglianze che comportano la riduzione ai danni della grande maggioranza della «proprietà d'uso», coincidente con la possibilità di godere dei frutti del pro-

44. Ivi, p. 219. E Green aggiunge: l'«uomo che non possiede altro che la propria forza lavoro e che ha da venderla al capitalista per la propria nuda sussistenza, può... vedersi negati del tutto i diritti di proprietà» (*ibid.*).

45. Ivi, p. 224.

46. A. V. Dicey, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, cit., p. 399.

47. M. Pugh, *Storia della Gran Bretagna. 1779-1990*, Nis, Roma 1997, pp. 155 e ss.

48. L. T. Hobhouse, *The historical evolution of property*, in *Sociology and Philosophy*, G. Bell and sons LTD, London 1966, p. 89.



prio lavoro, di cui dovrebbero beneficiare tutti i cittadini; al contempo, una ristretta minoranza finisce per beneficiare dell'«accumulazione di una vasta massa di "proprietà di potere"»<sup>49</sup>, spesso non generata da attività produttive. È compito della politica contrastare il privilegio, ampliando l'accesso ai benefici economici, posto che per Hobhouse è nell'interesse dell'intera società far sì che ciascun cittadino abbia un'«opportunità di lavoro, ... ai frutti del suo lavoro, e infine a ciò che può usare di questi frutti»<sup>50</sup>. Senza timore di tradire la fedeltà ai principi liberali, Hobhouse non ha remore a invocare il «diritto al lavoro», equiparandolo in dignità ai diritti civili: «il diritto al lavoro e al salario minimo è altrettanto valido quanto i diritti civili o di proprietà, ed è quindi il presupposto fondamentale di un buon ordine sociale»<sup>51</sup>.

In una simile versione, il liberalismo differisce solo in termini di gradi dal laburismo, i cui esponenti politici e culturali non a caso provengono spesso dal mondo liberale. Questo è vero in particolare per la componente riformista, in netta maggioranza nel gruppo parlamentare così come ai vertici delle *Trade Unions*<sup>52</sup>. Non che nell'ambito del dibattito d'idee la sinistra inglese d'inizio Novecento sia stata aliena da decise tendenze radicali, anche tra coloro che non si riconoscevano in ideali rivoluzionari estremi. Basti pensare a Richard Henry Tawney, uno dei padri ideologici del *Welfare State* britannico, che dalle pagine del diario precedenti la prima guerra mondiale<sup>53</sup> fino alle sue opere maggiori non smetterà mai di puntare il dito contro i mali morali, prima ancora che materiali, prodotti dal materialismo egoistico sotteso all'economia capitalistica<sup>54</sup>. Eppure, la versione del socialismo che troverà la sua acme con il governo Attlee nell'immediato secondo dopoguerra sarà sostanzialmente espressione del progetto fabiano<sup>55</sup>. Anche se inizialmente piuttosto spurio per composizione ideologica, il fabianesimo acquisirà un profilo sempre più ispirato al riformismo statalista, soprattutto

49. Ivi, p. 98.

50. Ivi, p. 102.

51. Id., *Liberalismo*, Introduzione di F. Sbarberi, Vallecchi, Firenze 1995, p. 159.

52. È un dato assunto polemicamente dallo storico marxista Ralph Miliband come filo rosso della sua storia del laburismo, non a caso intitolata *Parliamentary Socialism. A Study in the Politics of Labour*, Allen & Unwin, London 1961.

53. R.H. Tawney's *Commonplace Book*, Edited and with an Introduction by J.M. Winter and D.M. Joslin, Cambridge University Press, Cambridge 1972.

54. Le tre opere più importanti di Tawney ai fini del nostro discorso sono senza dubbio *The Acquisitive Society, Religion and the Rise of Capitalism e Equality*, pubblicate in prima edizione rispettivamente nel 1920, 1926, 1931.

55. Come ha notato Vittorio Foa, dal punto di vista ideologico, le politiche adottate dal governo Attlee erano già indicate dal documento *Labour and the New Social Order*, scritto da Sidney Webb per il congresso laburista del 1918 (V. Foa, *La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del primo Novecento*, Einaudi, Torino 2009, p. 309).

in virtù dell'influenza di Sidney e Beatrice Webb. Un riformismo che punta alla graduale transizione dalla cittadinanza politica alla cittadinanza sociale tramite l'ampliamento progressivo della rete di tutele e protezioni e la nazionalizzazione dei grandi servizi pubblici e dei settori strategici dell'economia nazionale<sup>56</sup>. Tramite l'azione congiunta del partito e dei sindacati, saranno questi gli obiettivi concreti della via laburista al socialismo.

Gradualismo, via parlamentare alle riforme, nazionalizzazioni: prassi e fini che, sebbene contrastati anche a sinistra, soprattutto negli anni Dieci, da posizioni cooperativiste-libertarie<sup>57</sup> o corporative, diventano ragioni di convergenza lib-lab e trovano terreno fertile nella percezione collettiva.

Tra le due guerre, sono diversi i fattori che concorrono a creare un clima adatto affinché la presenza dello Stato nell'economia e il *welfare* mettano radici. Senza dubbio, l'impianto teorico su cui poggiano le fondamenta del sistema di *welfare* contiene l'idea di convertire a fini di pace e progresso sociale l'ingerenza dello Stato nell'economia sperimentata a fini bellici<sup>58</sup>. Nonostante la *revanche* del grande capitale privato dopo la prima guerra mondiale – non va dimenticato che dal 22 al 45 i conservatori stanno al governo 20 anni su 23 – l'assetto complessivo della legislazione sociale maturata a partire da metà '800 non viene smantellato, anzi, si espande e consolida.

La fiducia nell'intervento statale si radica, nella classe politica, negli intellettuali, non solo socialisti, e sempre più diffusamente nel senso comune. William Beveridge, che continuò sempre a dirsi orgogliosamente liberale, coglieva con acutezza come alla fine della seconda guerra mondiale prevalesse il bisogno di liberarsi dalla paura: paura della guerra, dell'indigenza, della disoccupazione. Per questo l'opinione pubblica approvava il ruolo sociale dello Stato<sup>59</sup>. Con la convinzione di affermare qualcosa di mero buon senso, scriveva: «chiedere che sia attuata la piena occupazione mentre si sollevano obiezioni contro l'estensione dell'attività statale significa volere il fine e rifiutare i mezzi»<sup>60</sup>.

56. Già in *Industrial Democracy*, uscito in prima edizione nel 1897 e poi più volte ripubblicato fino al 1926, sono presenti le linee fondamentali della concezione sostenuta dai Webb.

57. È il caso della corrente gildista (il cui esponente di punta è G. D. H. Cole), ma anche di pensatori come Laski e Tawney, assesiati negli anni Dieci su posizioni pluralistiche ostili all'accentramento statalista, e simpatizzanti con il gildismo.

58. Come scrisse Keynes: «l'organizzazione della produzione socializzata durante la guerra ha lasciato in chi l'ha osservata da vicino la smania ottimistica di ripetere l'esperienza in condizioni di pace» (J.M. Keynes, *La fine del laissez-faire*, in *Sono un liberale? E altri scritti*, a cura di G. La Malfa, Adelphi, Milano 2010, p. 216).

59. W. Beveridge, *Il piano Beveridge: introduzione e sommario*, in *La libertà solidale. Scritti 1942-1945*, a cura di M. Colucci, Donzelli, Roma 2010, p. 21.

60. Id., *Relazione sull'impiego integrale del lavoro in una società libera*, in *La libertà solidale*, cit., p. 103.